


COMUNE DI BAGOLINO

PROVINCIA DI BRESCIA



DELIBERAZIONE

N° 28

Soggetta invio in elenco ai Capi-gruppo Consiliari

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: INDIRIZZI ORGANIZZATIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO RESPONSABILE PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE E VERIFICA TRASMISSIONE DATI E ACCESSO DIRETTO ALLE BANCHE DATI AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 1 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N. 183 - CRITERI GUIDA E DIRETTIVE PER CONTROLLI SU AUTOCERTIFICAZIONI.

L'anno **duemiladodici** addì **sei** del mese di **marzo** alle ore **20:00** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente/Assente
DAGANI GIANLUCA	Sindaco	Presente
MELZANI ENZO	Vice sindaco	Presente
SBERNA ALFREDO	Assessore	Presente
GIACOMOLLI GIOVANNI	Assessore	Presente
PEZZAROSSO GIORGIO	Assessore	Assente
Begliutti Daris	Assessore	Presente
ZANGARINI PAOLO	Assessore	Presente
Totali Presenti		6
Totali Assenti		1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Sig. **DE IULIS Dott. AUGUSTO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DAGANI Ing. GIANLUCA, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INDIRIZZI ORGANIZZATIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO RESPONSABILE PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE E VERIFICA TRASMISSIONE DATI E ACCESSO DIRETTO ALLE BANCHE DATI AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 1 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N. 183 - CRITERI GUIDA E DIRETTIVE PER CONTROLLI SU AUTOCERTIFICAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 15 comma 1 della Legge 12/11/2011 n. 183 "Legge stabilità 2012" al fine di ulteriormente snellire e semplificare i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, ha stabilito che con decorrenza dal 1 gennaio 2012 non sarà più necessario rilasciare i certificati ma sarà sufficiente una semplice autocertificazione o atto di notorietà;
- Il legislatore ha voluto inserire tali novità andando a modificare gli articoli 40 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- In particolare l'art. 15, apportando le modifiche all'art. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sostanzialmente ha stabilito che:
 - L'obbligo di non richiedere più i certificati si applica alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici;
 - Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
 - Nei rapporti con gli organi delle Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
 - I certificati che vengono rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni devono sempre recare il timbro con la scritta: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". La mancata opposizione di tale timbro rende nullo il certificato. Il rilascio di certificati che siano sprovvisti di tale timbro costituisce violazione ai doveri d'ufficio a carico del responsabile.
- Lo stesso articolo 15 inoltre prevede che le Amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti.
- La "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro della Pubblica Amministrazione e delle Semplificazioni" ha emanato una Direttiva in data 22 dicembre 2011, la n. 14, con la quale oltre ad aver fornito chiarimenti interpretativi circa l'applicazione del citato art. 15, a proposito della individuazione dell'Ufficio responsabile per le attività di controllo e gestione dell'accesso e della trasmissione dei dati ai fini dei controlli sulle autocertificazioni e sugli atti notori, ha precisato che *"tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L'ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'art. 58 del Codice della Amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82"*.
- La Direttiva Ministeriale 14/2011 stabilisce inoltre che le amministrazioni certificanti, tramite il responsabile dell'ufficio come sopra individuato, rendono note al pubblico, *"attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione"*

TUTTO CIO' PREMESSO,

RICHIAMATI gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. i quali prevedono che:

- Art. 46 – *“Sono comprovati con dichiarazioni anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:*
 - a) *Data e il luogo di nascita;*
 - b) *Residenza;*
 - c) *Cittadinanza;*
 - d) *Godimento dei diritti civili e politici;*
 - e) *Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;*
 - f) *Stato di famiglia;*
 - g) *Esistenza in vita;*
 - h) *Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;*
 - i) *Iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;*
 - l) *Appartenenza a ordini professionali;*
 - m) *Titolo di studio, esami sostenuti;*
 - n) *Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;*
 - o) *Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;*
 - p) *Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;*
 - q) *Possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;*
 - r) *Stato di disoccupazione;*
 - s) *Qualità di pensionato e categoria di pensione;*
 - t) *Qualità di studente;*
 - u) *Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;*
 - v) *Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;*
 - z) *Tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;*
 - aa) *Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;*
 - bb) *Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;*
 - bb-bis) *Di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;*
 - cc) *Qualità di vivenza a carico;*
 - dd) *Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;*
 - ee) *Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”.*
- Art. 47 – *“L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’art. 38. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personale e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza ...”*

RITENUTO di dover fornire direttive organizzative agli uffici comunali finalizzate alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 15 della Legge 183/2011;

RITENUTO inoltre necessario individuare l’ufficio responsabile per le attività di controllo e gestione della accesso e trasmissione dei dati ai fini dei controlli sulle autocertificazioni e sugli atti notori;

DATO ATTO della attuale organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nonché della vigente dotazione organica del personale in servizio;

RILEVATO come sarebbe stato auspicabile individuare l'ubicazione dell'ufficio:

- Nell'Ufficio Centro Elaborazione Dati che però non è istituito nel comune di Bagolino che avrebbe potuto avere la maggior parte delle banche dati;
- Oppure nell'Ufficio Demografico, che però ha una limitata dotazione organica con soli due dipendenti, di cui uno in servizio tutti i giorni presso la frazione Ponte Caffaro;

RILEVATO come allo stato attuale non sia pensabile esperire procedure di assunzione;

DOPO ampia discussione;

Visti gli articoli:

- 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in materia di competenza della Giunta Comunale;
- 40 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in materia di certificati;
- 41 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in materia di validità di certificati;
- 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in materia di accertamenti d'ufficio;
- 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in materia di autocertificazioni;
- 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in materia di atti notori;

VISTO il parere per la regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, T.U. del D. Lgs. del 18.08.2000, N.° 267;

CONSIDERATO CHE non si rende necessario richiedere il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile in quanto tale deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

All'unanimità dei voti resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di individuare ciascun Responsabile di Settore per la propria area di appartenenza (giusti decreti di Nomina Sindacale) quali Responsabili per tutte le attività della propria ripartizione atte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi, da parte delle amministrazioni procedenti, dando atto che tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;
2. Di dare atto che per effetto delle modifiche apportate al D.P.R. 445/2000 dalla L. 183/2011:
 - Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
 - Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.
 - Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli; la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio;
 - I certificati rilasciati dagli uffici comunali dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: **"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"**.
 - La mancanza di tale dicitura sui certificati comporta la nullità del certificato stesso ed il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio;
3. Di stabilire le seguenti ulteriori misure organizzative volte a rendere più efficiente, efficace e tempestiva l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli, nonché le modalità per la loro esecuzione:
 - Tutti gli uffici e servizi comunali che ricevono autocertificazioni o atti notori allegati a procedimenti attivati da privati o amministrazioni pubbliche o società che gestiscono pubblici servizi, sono tenuti ad effettuare le verifiche sulle dichiarazioni a campione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla presente delibera;

- La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;
 - Ai fini dei controlli delle autocertificazioni e degli atti notori resi ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., gli uffici comunali incaricati possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulle veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza;
4. Di disporre la pubblicazione delle presenti misure organizzative sul sito istituzionale del Comune, sul sito dovranno essere pubblicate tutte le news in merito alla decertificazione;
 5. Di dare atto che con successivo atto sarà approvata la convenzione con le altre Pubbliche Amministrazioni così come previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 7/3/2005 e s.m.i. "codice della Amministrazione Digitale" ed in base alle linee guida redatte da DigitPA, (consultabili sul sito istituzionale DigitPA), aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stessa amministrazioni precedenti, senza oneri a loro carico;
 6. Di dare atto altresì che nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica dovranno comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa;
 7. Di stabilire che il Comune di Bagolino, al fine di ridurre l'utilizzo dello strumento cartaceo mantenendo la certezza dell'identità del mittente, definisce la posta elettronica certificata quale strumento prioritario per la ricezione delle istanze di verifica delle autodichiarazioni da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e/o dei gestori di pubblici servizi;
 8. DI STABILIRE, relativamente a quanto sopra detto, le seguenti direttive:
 - a) si dovrà procedere, a cura di ogni responsabile di servizio e/o di procedimento, dipendente di questa Amministrazione Comunale, ad effettuare:
 - controlli a campione;
 - controlli per ciascuna autocertificazione allorché, durante l'istruttoria della domanda e dei documenti allegati, dalla presentazione dei fatti, degli stati e delle qualità come riportati sulla stessa emergano elementi di evidente incertezza tali da far sorgere fondati dubbi sulla loro veridicità;
 - b) l'effettuazione di uno dei due tipi di controllo non esclude l'altro (puntuale e/o a campione);
 - c) I controlli devono essere espletati secondo i principi della tempestività e della trasparenza;
 - d) "Il controllo a campione" deve essere espletato con priorità sulle autocertificazioni presentate al fine di ottenere benefici, sovvenzioni ed ogni altra forma di agevolazione di qualunque natura a favore di persone fisiche o di altri soggetti giuridici in ambito sanitario, assistenziale, previdenziale, del diritto allo studio, dell'edilizia privata agevolata, della promozione e dell'incentivazione nei settori di intervento sociale ed economico, nell'ambito delle gare di appalto;
 - e) Il controllo deve avere per oggetto i contenuti delle dichiarazioni positive o negative rese con le autocertificazioni previste da legge o regolamento che siano strettamente necessarie per perseguire il fine per le quali vengono richieste;
 - f) Le verifiche andranno effettuate mediante riscontri con atti già in possesso degli Uffici Comunali, nonché mediante comunicazioni, prioritariamente con strumenti telematici, con le altre PP.AA. in possesso dei dati da accertare;
 - g) Nelle ipotesi in cui è evidente che le inesatte dichiarazioni non costituiscono falsità bensì meri errori materiali, il Responsabile del Procedimento deve, a norma dell'art. 6

della L. 241/90, invitare l'interessato a rettificare, completare o correggere la dichiarazione autocertificativa con modalità trasparente;

h) Il dipendente comunale – Responsabile di servizio e/o di Procedimento – che ha accertato false dichiarazioni reso con autocertificazione o attestazioni ha il dovere, in quanto pubblico ufficiale:

- Di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale con indicazione della “notizia criminis” e del soggetto presunto autore dell'illecito penale;
- Deve attivare il competente Ufficio per la sospensione e/o la revoca del provvedimento e, quindi dei benefici di cui il dichiarante ha goduto in base alla falsa autocertificazione nonché per l'eventuale recupero delle somme erogate.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to DAGANI Ing. GIANLUCA

Il Segretario Comunale
F.to DE IULIS Dott. AUGUSTO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene trasmesso in elenco - oggi **15-03-2012** giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari - come previsto dall'art. 125, T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267.

Il Segretario Comunale
F.to DE IULIS Dott. AUGUSTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **15-03-2012** all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li , **15-03-2012**

Il Segretario Comunale
F.to DE IULIS Dott. AUGUSTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134, comma 3, T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267)


Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-04-2012 (3° e 4° comma dell'art. 134, T.U. D. Lgs. 18.08.2000, N° 267).

Li, 09-04-2012

Il Segretario Comunale
F.to AUGUSTO Dott. DE IULIS

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li , 15-03-2012



Il Segretario Comunale
AUGUSTO Dott. DE IULIS